



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Strasburgo, 7 luglio 2021
(OR. en)**

**2019/0001/B(COD)
LEX 2112**

**PE-CONS 16/1/21
REV 1**

**IXIM 58
FRONT 111
VISA 60
SIRIS 31
COPEN 154
COMIX 172
CODEC 460**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
CHE MODIFICA I REGOLAMENTI (UE) 2019/816 E (UE) 2019/818
PER QUANTO RIGUARDA LA DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO
AGLI ALTRI SISTEMI DI INFORMAZIONE DELL'UE AI FINI
DEL SISTEMA EUROPEO DI INFORMAZIONE E AUTORIZZAZIONE AI VIAGGI**

REGOLAMENTO (UE) 2021/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2021

**che modifica i regolamenti (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda
la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE
ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 giugno 2021.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ha istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne dell'Unione. Tale regolamento ha stabilito le condizioni e le procedure in base alle quali è rilasciata o rifiutata l'autorizzazione ai viaggi nell'ambito dell'ETIAS.
- (2) L'ETIAS permette di valutare se la presenza di tali cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri può rappresentare un rischio per la sicurezza, un rischio di immigrazione illegale o un alto rischio epidemico.
- (3) Per consentire al sistema centrale ETIAS di trattare i fascicoli di domanda di cui al regolamento (UE) 2018/1240, è necessario realizzare l'interoperabilità tra il sistema d'informazione ETIAS, da un lato, e il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema di informazione visti (VIS), il sistema d'informazione Schengen (SIS), Eurodac e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN) ("altri sistemi di informazione dell'UE"), e i dati Europol definiti in detto regolamento ("dati Europol"), dall'altro.

¹ Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

- (4) Il presente regolamento, unitamente ai regolamenti (UE) 2021/...¹⁺ e (UE) 2021/...²⁺⁺ del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce le regole sull'attuazione dell'interoperabilità tra il sistema d'informazione ETIAS, da un lato, e gli altri sistemi di informazione dell'UE e i dati Europol, dall'altro, e le condizioni per la consultazione dei dati conservati in altri sistemi di informazione dell'UE e dei dati Europol mediante ETIAS ai fini dell'individuazione automatica di riscontri positivi. Di conseguenza, è necessario modificare i regolamenti (UE) 2019/816³ e (UE) 2019/818⁴ del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di collegare il sistema centrale ETIAS agli altri sistemi di informazione dell'UE e ai dati Europol e di specificare quali dati saranno trasmessi tra tali sistemi di informazione dell'UE e tali dati Europol.

-
- ¹ Regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che modifica i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (GU L ...).
- ⁺ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE 15/21 (2019/0001A (COD)) e inserire numero, data e riferimento della Gazzetta Ufficiale nella nota a piè di pagina.
- ² Regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (GU L ...).
- ⁺⁺ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE 17/21 (2019/0002 (COD)) e inserire numero, data e riferimento della Gazzetta Ufficiale nella nota a piè di pagina.
- ³ Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).
- ⁴ Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

- (5) Per quanto riguarda l'attuazione dell'interoperabilità con Eurodac, in conformità del regolamento (UE) 2018/1240, le conseguenti necessarie modifiche saranno adottate una volta adottata la rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (6) Il portale di ricerca europeo (ESP) istituito dal regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento e del Consiglio² e dal regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, consentirà di interrogare parallelamente i dati conservati nell'ETIAS e quelli conservati negli altri sistemi di informazione dell'UE.
- (7) È opportuno stabilire le modalità tecniche che consentono all'ETIAS di verificare regolarmente e automaticamente negli altri sistemi di informazione dell'UE se continuano ad essere soddisfatte le condizioni relative alla conservazione dei fascicoli di domanda stabilite dal regolamento (UE) 2018/1240.

¹ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

² Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

- (8) Gli Stati membri già raccolgono e trattano dati dei cittadini di paesi terzi quali definiti nel regolamento (UE) 2019/816 ai fini di tale regolamento. Il presente regolamento non impone agli Stati membri alcun obbligo di modificare o ampliare le categorie di dati dei cittadini di paesi terzi quali definiti nel regolamento (UE) 2019/816 già raccolti a norma di tale regolamento. Ai fini dell'interrogazione dell'ECRIS-TCN mediante l'ETIAS, dovrebbero essere aggiunti al registro di dati dell'ECRIS-TCN solo gli indicatori che segnalino i cittadini di paesi terzi quali definiti nel regolamento (UE) 2019/816 che sono stati condannati per reati di terrorismo o altri reati elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240, qualora siano punibili a norma del diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni, e i codici degli Stati membri che hanno pronunciato la condanna.

- (9) Conformemente al regolamento (UE) 2019/816 e al fine di sostenere l'obiettivo dell'ETIAS di contribuire a un elevato livello di sicurezza permettendo una valutazione approfondita del rischio per la sicurezza presentato dai richiedenti prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni, onde determinare se vi siano indicazioni concrete o fondati motivi basati su indicazioni concrete per concludere che la presenza di una persona nel territorio degli Stati membri presenta un rischio per la sicurezza, l'ETIAS dovrebbe essere in grado di verificare se esistano corrispondenze tra i dati contenuti nei fascicoli relativi alla domanda ETIAS e i dati conservati nell'ECRIS-TCN, in relazione agli Stati membri che sono in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi quali definiti nel regolamento (UE) 2019/816 nei 25 anni precedenti per un reato di terrorismo o nei 15 anni precedenti per qualunque altro dei reati elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240, qualora tale reato sia punibile a norma del diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni.

- (10) È opportuno inquadrare le condizioni e i diritti di accesso in base ai quali l'unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS possono consultare i dati conservati negli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS mediante norme chiare e precise riguardanti le modalità del loro accesso ai suddetti dati, il tipo di interrogazioni consentite e le categorie di dati consultabili, nei limiti di quanto strettamente necessario per l'assolvimento dei loro compiti. Analogamente, i dati conservati nei fascicoli di domanda ETIAS dovrebbero essere visibili solo per gli Stati membri che operano i sistemi di informazione sottostanti secondo le modalità della loro partecipazione.
- (11) Un riscontro positivo indicato da ECRIS-TCN non dovrebbe di per sé implicare che il cittadino di paese terzo interessato quale definito nel regolamento (UE) 2019/816 sia stato condannato negli Stati membri indicati. La conferma che esistono precedenti condanne dovrebbe risultare unicamente sulla base delle informazioni ricevute dai casellari giudiziari degli Stati membri interessati.

- (12) A norma del regolamento (UE) 2018/1240, l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, deve essere responsabile della fase di progettazione e sviluppo del sistema di informazione ETIAS.
- (13) Il presente regolamento non pregiudica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio².
- (14) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

¹ Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

² Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

- (15) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda può notificare al Presidente del Consiglio che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (16) A norma degli articoli 1 e 2, nonché dell'articolo 4 *bis*, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (17) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818.

- (18) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire modificare i regolamenti (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 al fine di collegare il sistema centrale ETIAS agli altri sistemi di informazione dell'UE e ai dati Europol e specificare quali dati saranno trasmessi tra tali sistemi di informazione dell'UE e tali dati Europol, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (19) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio¹,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2019/816

Il regolamento (UE) 2019/816 è così modificato:

1) all'articolo 1 è aggiunta la lettera seguente:

"e) le condizioni alle quali i dati di ECRIS-TCN possono essere utilizzati dall'Unità centrale ETIAS, istituita nell'ambito dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio*, al fine di sostenere l'obiettivo dell'ETIAS di contribuire a un elevato livello di sicurezza permettendo una valutazione approfondita del rischio per la sicurezza presentato dai richiedenti prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni, onde determinare se vi siano indicazioni concrete o fondati motivi basati su indicazioni concrete per concludere che la presenza di una persona nel territorio degli Stati membri presenta un rischio per la sicurezza.

* Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).";

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica al trattamento delle informazioni sull'identità dei cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di condanne negli Stati membri, allo scopo di individuare gli Stati membri in cui sono state pronunciate tali condanne. Ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto ii), le disposizioni del presente regolamento che si applicano ai cittadini di paesi terzi si applicano anche ai cittadini dell'Unione che hanno anche la cittadinanza di un paese terzo e che sono stati oggetto di condanne negli Stati membri.

Il presente regolamento:

- a) sostiene l'obiettivo del VIS di valutare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno costituisca una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, in conformità del regolamento (CE) n. 767/2008;
- b) sostiene l'obiettivo dell'ETIAS di contribuire a un elevato livello di sicurezza, in conformità del regolamento (UE) 2018/1240;
- c) agevola e coadiuva nella corretta identificazione delle persone, in conformità del presente regolamento e del regolamento (UE) 2019/818.";

3) all'articolo 3, il punto 6) è sostituito dal seguente:

"6) "autorità competenti", le autorità centrali, Eurojust, Europol, EPPO, le autorità designate del VIS di cui all'articolo 9 quinquies e all'articolo 22 *ter*, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 767/2008 e l'unità centrale ETIAS, che sono competenti per accedere a ECRIS-TCN o per interrogarlo a norma del presente regolamento;"

4) l'articolo 5 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) alla lettera a), punto iii), il primo trattino è sostituito dal seguente:

"– numero di identità, o tipo e numero dei documenti di identificazione dell'interessato, compresi i titoli di viaggio, nonché denominazione dell'autorità di rilascio;"

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) un indicatore che segnali, ai fini dei regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) 2018/1240, che il cittadino di paese terzo interessato è stato condannato nei 25 anni precedenti per un reato di terrorismo o nei 15 anni precedenti per qualunque altro dei reati elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240, qualora tale reato sia punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni a norma del diritto nazionale, tra cui il codice dello Stato membro di condanna.";

b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. gli indicatori e i codici dello Stato membro di condanna di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, sono accessibili e consultabili soltanto da:

- a) il sistema centrale del VIS, istituito dall'articolo 2 *bis*, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 767/2008, ai fini delle verifiche a norma dell'articolo 7 *bis* del presente regolamento, in combinato disposto con l'articolo 9 *bis*, paragrafo 4, lettera e), o con l'articolo 22 *ter*, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 767/2008;
- b) il sistema centrale ETIAS, quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 25) del regolamento (UE) 2018/1240 ai fini delle verifiche a norma dell'articolo 7 *ter* del presente regolamento, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 2, lettera n), del regolamento (UE) 2018/1240, qualora emergano riscontri positivi in seguito alla verifica automatizzata a norma dell'articolo 20, dell'articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, gli indicatori e il codice dello Stato membro di condanna di cui al paragrafo 1, lettera c), non sono visibili a nessun'altra autorità a eccezione dell'autorità centrale dello Stato membro di condanna che ha creato la registrazione dei dati provvista di indicatore.";

5) l'articolo 7, paragrafo 7, è sostituito dal seguente:

"7. In caso di riscontro positivo il sistema centrale o il CIR trasmette automaticamente all'autorità competente informazioni sugli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali del cittadino di paese terzo, insieme con i numeri di riferimento associati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e alle corrispondenti informazioni sull'identità. Le informazioni sull'identità sono utilizzate solo per verificare l'identità del cittadino di paese terzo. Il risultato di un'interrogazione del sistema centrale è utilizzato al solo scopo di:

- a) introdurre una richiesta ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro 2009/315/GAI;
- b) introdurre una richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del presente regolamento;
- c) sostenere l'obiettivo del VIS di valutare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno possa costituire una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, in conformità del regolamento (CE) n. 767/2008; oppure
- d) sostenere l'obiettivo dell'ETIAS di contribuire a un elevato livello di sicurezza, in conformità del regolamento (UE) 2018/1240.";

6) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 7 ter

Utilizzo del sistema ECRIS-TCN per le verifiche ETIAS

1. Ai fini dell'esercizio dei compiti conferiti a norma del regolamento (UE) 2018/1240, l'unità centrale ETIAS ha il diritto di accedere e di consultare i dati ECRIS-TCN. Tuttavia l'unità centrale ETIAS ha accesso solo in conformità dell'articolo 11, paragrafo 8, di detto regolamento, unicamente ai registri di dati ai quali è stato aggiunto un indicatore ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento.

I dati di cui al primo comma sono utilizzati solo a scopo di verifica da:

- a) l'unità centrale ETIAS, a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2018/1240; oppure
- b) le unità nazionali ETIAS, a norma dell'articolo 25 *bis*, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, ai fini della consultazione dei casellari giudiziari nazionali; il casellario giudiziale nazionale deve essere consultato prima delle valutazioni e delle decisioni di cui all'articolo 26 di tale regolamento e, se del caso, prima delle valutazioni e dei pareri ai sensi dell'articolo 28 di tale regolamento.

2. Il CIR è connesso all'ESP per consentire le verifiche automatizzate a norma dell'articolo 20, dell'articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2018/1240.
3. Fatto salvo l'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1240, le verifiche automatizzate a norma dell'articolo 20, dell'articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera b) di detto regolamento consente le verifiche successive di cui agli articoli 22 e 26 del medesimo regolamento.

Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera n), del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS si avvale dell'ESP per confrontare i dati contenuti nell'ETIAS con i dati ECRIS-TCN provvisti di un indicatore ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento e dell'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1240, utilizzando i dati elencati nella tabella delle corrispondenze di cui all'allegato II del presente regolamento.";

7) l'articolo 8, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

- "3. Gli indicatori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), sono automaticamente rimossi allo scadere del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo o 25 anni dopo la loro creazione, per quanto riguarda le condanne relative a reati di terrorismo, o 15 anni dopo la loro creazione, per quanto riguarda le condanne relative ad altri reati, a seconda di quale evento si verifichi per primo.";

8) l'articolo 24, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I dati inseriti nel sistema centrale e nel CIR sono trattati solo per i fini seguenti:

- a) individuare lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali di cittadini di paesi terzi;
- b) sostenere l'obiettivo del VIS di valutare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno costituisca una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, in conformità del regolamento (CE) n. 767/2008; o
- c) sostenere l'obiettivo dell'ETIAS di contribuire a un elevato livello di sicurezza, in conformità del regolamento (UE) 2018/1240.

I dati inseriti nel CIR sono inoltre trattati in conformità del regolamento (UE) 2019/818 al fine di agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nel sistema ECRIS-TCN in conformità del presente regolamento.";

9) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 31 ter

Tenuta dei registri ai fini dell'interoperabilità con l'ETIAS

Per le consultazioni di cui all'articolo 7 ter del presente regolamento è conservata una registrazione di tutti i trattamenti di dati ECRIS-TCN eseguiti nel CIR e nell'ETIAS, in conformità dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240.";

10) all'articolo 32, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Ogni mese eu-LISA trasmette alla Commissione statistiche relative alla registrazione, alla conservazione e allo scambio delle informazioni estratte dai casellari giudiziari tramite ECRIS-TCN e l'implementazione di riferimento ECRIS, comprese le statistiche relative ai record di dati contenenti un indicatore di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c). eu-LISA garantisce che non sia possibile identificare persone fisiche sulla base di tali statistiche. Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all'attuazione del presente regolamento.";

11) è aggiunto l'allegato seguente:

"Allegato II

Tabella delle corrispondenze

Dati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 trasmessi dal sistema centrale ETIAS	Dati corrispondenti ECRIS-TCN di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento con i quali i dati nell'ETIAS debbono essere confrontati
cognome	cognome
cognome alla nascita	nomi precedenti
nome o nomi	nome o nomi
altri nomi (pseudonimi, nomi d'arte, soprannomi)	pseudonimi o alias
data di nascita	data di nascita
luogo di nascita	luogo di nascita (città e paese)
paese di nascita	luogo di nascita (città e paese)
sexso	sexso
attuale cittadinanza	la o le cittadinanze
altre cittadinanze eventuali	la o le cittadinanze
tipo di documento di viaggio	tipo del documento di viaggio dell'interessato
numero del documento di viaggio	numero del documento di viaggio dell'interessato
paese di rilascio del documento di viaggio	autorità di rilascio

"

Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) 2019/818

Il regolamento (UE) 2019/818 è così modificato:

1) all'articolo 18 è inserito il paragrafo seguente:

"1 *ter.* Ai fini dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1240, il CIR conserva anche, separati logicamente dai dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816. I dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816 sono accessibili unicamente secondo le modalità descritte all'articolo 5, paragrafo 7, del medesimo regolamento.";

2) all'articolo 68 è inserito il paragrafo seguente:

"1 *ter.* Senza pregiudizio del paragrafo 1 del presente articolo, l'ESP inizia le attività, ai fini delle verifiche automatizzate di cui agli articoli 20 e 23, all'articolo 24, paragrafo 6, lettera c) punto ii), all'articolo 41 e all'articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1240, solo una volta che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 88 di tale regolamento.".

Articolo 3
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente